

COMUNE DI MONTEPULCIANO Provincia di Siena

Verbale di delibarazione del Consiglio Comunale N. 65

Riunione del giorno 15/09/2020

OGGETTO: TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020. CONFERMA TARIFFE 2019 CON APPLICAZIONE DI RIDUZIONI

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
CONSIGLIERE	MILLACCI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	MIGLIORUCCI EMILIANO	Si	
CONSIGLIERE	FE' GIANLUCA	Si	
CONSIGLIERE	SALVADORI MONJA	Si	
CONSIGLIERE	CONTUCCI ELEONORA	Si	
CONSIGLIERE	CENNI ANGELA	Si	
CONSIGLIERE	PIERI LARA	Si	
CONSIGLIERE	PROTASI CHIARA	Si	
PRESIDENTE DEL	RUBEGNI LUCA	Si	
CONSIGLIO			
CONSIGLIERE	CIOLFI ANDREA		Si
CONSIGLIERE	MACCARI LUCIA	Si	
CONSIGLIERE	MACCARONE	Si	
	GIANFRANCO		
CONSIGLIERE	ANDREOZZI GIAN LUCA	Si	
CONSIGLIERE	FARALLI ELEONORA		Si
CONSIGLIERE	VOLPE TERESA	Si	
CONSIGLIERE	BIANCHI MAURO	Si	

Totale Presenti: 15	Totale Assenti: 2
---------------------	-------------------

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: ALICE RASPANTI, BENIAMINO BARBI, LUCIA ROSA MUSSO

Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di Presidente del Consiglio Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale precisa che i punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno del Consiglio, essendo dei punti collegati verranno trattati e illustrati in modo unitario ma seguiranno una votazione separata.

Illustra la pratica l'Assessore Emiliano Migliorucci.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Area Finanziaria;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolata nelle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria)
- componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
- componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO il Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare le modifiche regolamentari intervenute con delibera di consiglio comunale in questa medesima seduta;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO:

- il comma 683 dell'art. 1 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";
- l'art. 107 comma 2 del DL n. 18/2020 (nel testo risultante dalla conversione in legge, e come modificato dall'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77) che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 settembre 2020.

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte

fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Montepulciano è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un

contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all'intero territorio nazionale le misure restrittive di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

CONSIDERATO che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.27/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

PRESO ATTO, in particolare, che il comma 5, del predetto art. 107 D.L. n. 18/2020 ha disposto quanto segue:

"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" non ha provveduto ad approvare il PEF 2020 stanti le evidenti difficoltà derivanti sia dall'incompleto e mutevole impianto normativo e regolamentare sia dalle modificazioni alle modalità operative del gestore del servizio del ciclo dei rifiuti conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19 sul territorio nazionale;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, avvalersi della facoltà introdotta con il citato richiamo normativo e quindi procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.3.2019 così da fornire maggiore chiarezza ai contribuenti in ordine all'entità del prelievo tributario per l'anno in corso;

RICHIAMATO INOLTRE:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:
 - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
 - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - · la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
 - · la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
 - · la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - · la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice

ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:

- "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

CONSIDERATO che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;
- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del DPCM 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

PRESO ATTO ANCORA che nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Per quanto di interesse, IFEL aveva precisato quanto segue:

· "Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, si ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata

Common di Manton di mana Deliberra di Consinlia in CE del 15/00/2020

entro il 30 giugno 2020 (NdR: data entro la quale approvare il bilancio di previsione al momento della redazione della nota, prorogata al 30 settembre 2020 dall'art. 107 comma 2 del D.L. n. 18/2020 modificato dall'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77), in ossequio a quanto disposto dal citato art. 107, comma 4, del dl n. 18 del 2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019 "

"Infine, si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione. Va in proposito ricordato che l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del dl n. 201 del 2011, ha disposto che "i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato".

RAMMENTATO che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020 prevedendo varie misure agevolative agli utenti per la TARI anno 2020, alcune obbligatorie ed altre facoltative;

PRESO ATTO ancora che con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del presente atto, quanto segue:

- "tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze".
- · "Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA"
- "Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell'immediato, oltre a proroghe dei tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi propri dell'ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali.... Appare invece del tutto non preferibile in questa fase l'ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una "perequazione orizzontale" dell'onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti..";

RICORDATO che con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha stabilito di inserire all'art. 26 – Agevolazioni - comma 1 <u>il punto c</u>) avente il seguente contenuto: "per il solo anno 2020,in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid 19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita per le UTENZE NON

DOMESTICHE una riduzione del tributo pari al 20%, calcolato sulle tariffe 2019, per le categorie e sottocategorie da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3,9,10,12 e 25.

ATTESO:

- che la misura agevolativa di cui trattasi tiene conto degli effetti negativi, diretti ed indiretti nel loro complesso, della crisi emergenziale da Covid 1-9, sulle attività economiche, non solo laddove espressamente sospese dai provvedimenti nazionali e regionali ma anche in considerazione di una loro naturale contrazione determinata da più generali limitazioni agli spostamenti di mezzi e persone durane il "lockdown";
- che con la previsione del sopra dettagliato art. 26 del regolamento comunale TARI le agevolazioni obbligatorie previste dall'ARERA con deliberazione del 05.05.2020 n. 158 vengono interamente applicate, essendo prevista una riduzione complessiva e non della sola parte variabile;

RITENUTO PERTANTO, in attuazione della nuova disposizione regolamentare, di applicare per l'anno 2020, contestualmente alla conferma delle tariffe 2019, la descritta riduzione della parte sia fissa che variabile delle utenze non domestiche rientranti nelle categorie da 1 a 30 con esclusione delle categorie 3,9,10,12 e 25;

RILEVATO inoltre che in base all'art. 26 del succitato regolamento comunale TARI, con la deliberazione con la quale si approvano le tariffe devono essere anche stabilite:

- Per le utenze domestiche comma 1 lettera a):
 - . l'importo del reddito ISEE relativo all'anno precedente per avere diritto all'agevolazione
 - . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni indicate
 - . termine entro il quale presentare la domanda di agevolazione con allegata attestazione ISEE
- Per le utenze non domestiche comma 1 lettera b):
 - . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiori ai 200 mg;

PRESO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione, visto il periodo economico sopra delineato, dare risposta ad un numero di contribuenti più elevato, incrementando gli stanziamenti ad oggi presenti nel bilancio di previsione;

CHE PERTANTO ai sensi dell'art. 26 del regolamento TARI:

- Per le utenze domestiche comma 1 lettera a):
 - . l'importo del reddito ISEE relativo all'anno precedente per avere diritto all'agevolazione è pari ad euro 10.000,00;
 - . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni indicate è di euro 30.000,00 (anziché euro 10.000,00)
 - . termine entro il quale presentare la domanda di agevolazione con allegata attestazione ISEE è fissata al 20 di ottobre 2020;
- Per le utenze non domestiche comma 1 lettera b)
 - . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiori ai 200 mq è di euro 29.000,00 (anziché euro 9.000,00);

RILEVATO che l'aggiunta e l'incremento delle esenzioni/riduzioni di cui ai punti precedenti, per un ammontare complessivo di euro 255.000,00 necessita di contestuale copertura finanziaria e pertanto di contestuale variazione al bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019" con le seguenti risultanze finali:

Avanzo di amministrazione di € 6.821.212,07 così suddiviso:

fondi vincolati derivanti dalla contrazione di Mutui € 773.934,33

- fondi vincolati derivanti da trasferimenti € 12.009.00
- fondi vincolati da leggi e dai principi contabili € 209.843.52
- fondi destinati ad investimenti € 119.921,97;
- fondi accantonati a copertura di crediti di dubbia esigibilità (FCDE) € 3.682.240,79
- fondi accantonati a fondo perdite società partecipate € 21.229,75
- fondo contenzioso € 206.400,03
- altri accantonamenti € 71.336,47
- Avanzo corrente libero € 1.724.296,21

VISTO:

- l'art. 187, comma 2, del D.Lgs 267/2000, stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
 - a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese di investimento;
 - d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
 - all'art. 187, comma 3-bis, stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222;
- l'art.109 del D.L.18/2020 (convertito in legge 27/2020) "Utilizzi di avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19" che al comma due recita: "Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso…"

VISTO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31/07/2020 è stato approvato l'"Assestamento generale di bilancio 2020", prendendo atto a quella data del mantenimento degli equilibri;

RITENUTO pertanto che vi siano tutte le condizioni per applicare la quota dell'Avanzo di amministrazione libera trattandosi sia di spesa corrente a carattere non permanente che di spesa corrente connessa con l'emergenza in corso;

VISTI i prospetti elaborati dal Responsabile dell'Area Finanziaria dell'ente, allegato al presente atto a farne parte sostanziale ed integrante (allegati A) e verificato che le suddette variazioni garantiscono il pareggio di bilancio e il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (ALL_B), contenenti le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2022, e il quadro degli equilibri per gli anni 2020-2022;

DATO ATTO che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di Montepulciano, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione":
- l'art. 107 comma 1 del DL n. 18/2020, nel testo risultante dalla conversione in legge, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31.7.2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva

l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, per effetto del Decreto n. 141 del 04/11/2019 del Presidente della Provincia di Siena, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5 %;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in atti;

VISTO il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Con voti a favore n.12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), astenuti n.3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.3.2019 anche per l'anno 2020;
- 3) di prendere atto conseguentemente che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, validato dalla competente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- 4) di applicare per l'anno 2020, in attuazione dell'art. 26 comma 1 del regolamento TARI, così come modificato con deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza, le seguenti agevolazioni:
 - Utenze domestiche (esenzioni di cui alla lettera a): esenzioni del pagamento della TARI per l'anno 2020, ai soggetti con reddito ISEE inferiore ad euro 10.000,00, per un costo complessivo di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2020 al capitolo 1205105. Per usufruire di detta esenzione sarà necessario presentare apposita domanda all'Ufficio protocollo Comunale entro e non oltre il 20 ottobre 2020, con allegata attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente (saranno prese in considerazione anche le domande già pervenute alla data dell'esecutività della presente delibera). Successivamente l'ufficio ragioneria provvederà ad approvare una graduatoria delle domande pervenute, stilata in base all'importo ISEE, definendo in base all'importo massimo di euro 30.000,00 coloro che usufruiranno dell'esenzione. Detto elenco sarà trasmesso all'Ufficio Entrate della

Montepulciano Servizi srl in tempo utile per effettuare la fatturazione del saldo TA.RI. 2020 tenendo conto delle esenzioni concesse e al contempo sarà inviata comunicazione, a tutti i richiedenti l'esenzione, circa l'esito della propria domanda;

- Utenze non domestiche (riduzioni di cui alla lettera b): agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiore ai 200 mq, per un costo complessivo massimo di euro 29.000,00 a carico del bilancio comunale 2020 al capitolo 1401103;
- Utenze non domestiche (riduzione di cui alla lettera c): riduzione del tributo pari al 20% calcolato sulle tariffe 2019, per le categorie e sottocategorie da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3,9,10,12 e 25, per un costo complessivo a carico del bilancio comunale 2020 stimato in euro 215.000,00 al capitolo 1401104;
- 5) di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 riportate nell'allegato alla presente (ALL_A) e di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell'art. 175 del decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono il mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri (ALL B);
- 6) dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Siena pari al 5%;
- 7) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di dare mandato al responsabile dell'Area Finanziaria di trasmettere alla società "Montepulciano servizi srl", incaricata della gestione del tributo TARI, il presente atto;

Successivamente, con separata votazione,

Con voti a favore n.12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), astenuti n.3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

- attesa la necessità, visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RUBEGNI LUCA	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI		
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'			

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del DIgs 267/2000.

Il Segretario Comunale Dott. GIULIO NARDI

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.